

Il CAD: le novità dell'estate 2012

di *Pierluigi Ridolfi*

1. Modifiche all'articolo 15

Con la Legge di conversione, con modifiche, 4 aprile 2012, n. 35¹, del Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" è stato introdotto l'art. 47-ter, che al comma 1, aggiunge i nuovi commi da 3-bis a 3-octies all'art. 15 del CAD.

“””

3-bis. Le funzioni legate alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di seguito denominate "funzioni ICT", nei comuni sono obbligatoriamente ed esclusivamente esercitate in forma associata, secondo le forme previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole e il comune di Campione d'Italia.

3-ter. Le funzioni ICT di cui al comma 3-bis comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.

3-quater. La medesima funzione ICT non può essere svolta da più di una forma associativa.

3-quinquies. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni, che sono tenuti ad esercitare le funzioni ICT in forma associata, deve raggiungere è fissato in 30.000 abitanti, salvo quanto disposto dal comma 3-sexies.

3-sexies. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, la regione individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore ai 5.000 abitanti, delle funzioni di cui al comma 3-ter, secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 3-bis del presente articolo.

3-septies. A partire dalla data fissata dal decreto di cui al comma 3-octies, i comuni non possono singolarmente assumere obbligazioni inerenti alle funzioni e ai servizi di cui ai commi 3-bis e 3-ter. Per tale scopo, all'interno della gestione associata, i comuni individuano un'unica stazione appaltante.

3-octies. Le funzioni di cui al comma 3-bis e i relativi tempi di attuazione sono definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

“””

¹ G.U. n. 82 del 6 aprile 2012.

Erano state appena abbozzate le prime valutazioni sulle conseguenze pratiche di queste nuove disposizioni quando il Governo, con il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95², (articolo 19, comma 7), ne ha disposto l'abrogazione.

2. Modifiche all'articolo 68

Con la Legge di conversione, con modifiche, 7 agosto 2012, n. 134³, del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", è stato introdotto il comma 10 dell'articolo 22, che dispone la sostituzione del comma 1 dell'art. 68 del CAD con questo nuovo testo:

“””

Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: *a) software* sviluppato per conto della pubblica amministrazione; *b) riutilizzo di software* o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione; *c) software* libero o a codice sorgente aperto; *d) software* combinazione delle precedenti soluzioni. Solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico dimostri l'impossibilità di accedere a soluzioni *open source* o già sviluppate all'interno della pubblica amministrazione ad un prezzo inferiore, è consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma è effettuata secondo le modalità e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresì parere circa il loro rispetto.

“””

Il testo precedente era:

“””

Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, acquisiscono, secondo le procedure previste dall'ordinamento, programmi informatici a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:

- a) sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell'amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente;
- b) riuso di programmi informatici, o parti di essi, sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni;
- c) acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;
- d) acquisizione di programmi informatici appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto;
- e) acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle lettere da a) a d).

“””

²In G.U. n. 156, del 6 luglio 2012: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica", non ancora convertito in Legge.

³G.U. n. 187 dell'11 agosto 2012

Il verbale della Commissione della Camera che ha introdotto questa importante modifica ne illustra il razionale:

“””

Al comma 10, recante novella al Codice dell'amministrazione digitale, è eliminato il vincolo del rispetto delle procedure stabilite dall'ordinamento ai fini dell'acquisizione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di programmi informatici e tale facoltà di acquisizione è estesa alle singole parti dei suddetti programmi; ai fini dell'acquisizione, e del riuso, di software sviluppato per conto dell'amministrazione è eliminato il riferimento all'imputazione delle relative spese alla pubblica amministrazione; è limitata l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso ai soli casi in cui la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico - da effettuare secondo le modalità ed i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresì parere circa il loro rispetto - dimostri l'impossibilità di accedere a soluzioni open source o già sviluppate all'interno della pubblica amministrazione ad un prezzo inferiore.

“””